

Legge regionale 05 settembre 1995 , n. 37 - TESTO VIGENTE dal 13/11/2015

Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell'Agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria.

Art. 3

(Compiti)

1. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:

- a)** osservazione epidemiologica a supporto dell'attività di pianificazione e valutazione dei risultati conseguiti;
- b)** attuazione della programmazione sanitaria nell'ambito della pianificazione strategica regionale;
- c)** attività negoziale nell' ambito della contrattazione collettiva in sede regionale;
- d)** determinazione delle risorse finanziarie da attribuire alle Aziende sanitarie sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale e con l'applicazione dei meccanismi di finanziamento previsti dalla legislazione vigente;
- e)** supporto all' Amministrazione regionale per l' accreditamento delle strutture sanitarie nella regione, di cui all' articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni e per la determinazione delle tariffe delle prestazioni sanitarie;
- f)** verifica e controllo dei bilanci delle Aziende sanitarie;
- g)** controllo di gestione;
- h)** promozione di modelli organizzativi e gestionali innovativi anche su base sperimentale, orientati all'efficienza, alla competitività ed all'efficacia;
- i)** controllo e valutazione della qualità delle prestazioni del Servizio Sanitario Regionale;
- l)** supporto tecnico nella pianificazione degli investimenti; coordinamento e supporto tecnico nei settori tecnologico, informatico e logistico-gestionale;

m) gestire centralmente, per conto delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, particolari segmenti di attività, previa delega da parte dei Direttori generali delle Aziende.

(2)

1 bis. I compiti di cui al comma 1 si estendono, in quanto compatibili, anche alle aree ad alta integrazione socio-sanitaria di cui all'articolo 41, comma 1, della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49.

(1)

2. L'Agenzia può, nelle materie di propria competenza, fornire servizi e consulenze remunerate ad enti pubblici, aziende ed organizzazioni private.

Note:

1 Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 32/1997

2 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 35, comma 3, L. R. 19/2006